

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0000408 del 23/04/2021

OGGETTO:

SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA.
PROVVEDIMENTI

VISTA

Proposta n. 0000459 del 16/04/2021 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale
Hash.pdf (SHA256):423d2633417962b46bb79fbef08a8e9cd6ed3ca127721c6f9e41a95d19ff76fe

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale
Gianluca Bandini

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Riccardo Brugnetta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Anna Rita Ianni

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Alessandra Ascani

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli

Premesso:

- Che con Deliberazione del D.G. n. 156 del 25.03.2013 Questa Azienda ha aderito alla Convenzione Consip “Servizio Integrato Energia 2” relativa alla gestione del calore ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale previo accordo tra l’Azienda e la Cofely Italia Spa (ora Engie Servizi Spa) sottoscritto in data 08.03.2013 – per la durata di anni 7 a decorrere dal 16.04.2013 (giorno successivo alla data di scadenza della stagione termica 2012/2013) sino al 15.04.2020;
- che con comunicazione di non interruzione del servizio del 15.04.2020 e con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario n. 356 del 30/04/2020 è stato disposto di procedere alla stipula del “Contratto ponte” con l’attuale Fornitore Società Engie Servizi Spa, dal 16.04.2020 al 15.04.2021 per l’esecuzione dei servizi precedentemente affidati con Deliberazione del D.G. n. 156 del 25.03.2013, agli stessi patti e condizioni dell’originaria Convenzione, salvo quanto specificatamente concordato nello schema di contratto ponte allegato alla citata delibera,;
- che con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario n. 944 del 09.11.2020, è stato preso atto della negoziazione ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs n. 50/2016 intervenuta tra il Fornitore e l’Azienda - a seguito della quale sono state riviste al ribasso alcune delle partite economiche e delle obbligazioni di cui al precedente contratto, permanendo in vigore i principi della spirata convenzione, apportando modifiche allo schema di contratto approvato con la precedente Delibera n. 356/2020 - approvato il novato schema di contratto e disposto di addivenire alla formale sottoscrizione del presente “Contratto ponte”, prevedendone la risoluzione anticipata qualora le procedure per l’adesione alla Convenzione Consip, attiva dal 28.10.2020, si concludessero prima del 15.04.2021, stipulando il relativo “contratto ponte” in data 03/12/2020;

Preso atto:

- che presso Consip Spa, a far data dal 28.10.2020, è stata attivata la Convenzione avente ad oggetto: *“Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità ed. 2 - Convenzione per l’affidamento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle strutture edili, la fornitura dei vettori energetici, l’implementazione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico dei sistemi edificio/impianto in uso alle Amministrazioni Sanitarie – MIES 2 – ID 1379”* che comprende anche il *“Servizio energia per gli Impianti di climatizzazione Invernale”* di che trattasi;

Dato atto:

- che ad oggi, pertanto, presso Consip la predetta Convenzione risulta attiva fino al 26/10/2022 per la durata di anni 5, aggiudicato dal RTI costituito dalla Società ANTAS Srl (divenuta ANTAS Spa dal 12.03.2021) mandataria, M.S.T. Manutenzioni e Servizi Tecnici Srl (divenuta M.S.T. Spa dal 12.03.2021), l’OPEROSA Scarl, la Società TECHNE Spa e la Società S.G.N. San Gabriele Nuovaenergia Srl, in qualità di mandanti;
- che in data 14/01/2021 la S.C. Tecnico-Patrimoniale formulava alla Soc. Antas Spa “Richiesta Preliminare di Fornitura” (n. 5964294), a cui la Società appaltatrice riscontrava – previa effettuazione di preliminare sopralluogo del 20/01/2021 – con pec prot. n. 5450 del 27/01/2021 fornendo la “capienza massimale” del Lotto 9;
- che, successivamente, con nota pec dell’11/03/2021 la stessa Società Antas Spa comunicava la “saturazione del *platfond* relativamente al Lotto 9” e la richiesta a Consip di attivare il Lotto accessorio 16 per le regioni Umbria, Abruzzo e Marche a decorrere dal 15/03/2021;

- che, pertanto, in data 15/03/2021 con nota prot. n. 17843 l'Azienda formulava ulteriore "Richiesta preliminare di fornitura" per il suddetto Lotto 16 a cui la Antas Spa riscontrava positivamente con pec del 17/03/2021 ed in data 25.03.2021 veniva effettuato ulteriore sopralluogo a seguito del quale veniva redatto apposito Verbale di Presa Visione;

Rilevato:

- che con nota pec del 29/03/2021 la Soc. Antas Spa forniva nuovamente la "comunicazione capienza massimale" del Lotto 16 dichiarando la sussistenza della stessa per emettere eventuale OPF (Ordinativo Principale di Fornitura) e con ulteriore pec del 09/04/2021 la stessa inviava il Piano Tecnico Economico (P.T.E.), unitamente ai relativi allegati, il quale è al vaglio del competente ufficio;
- che in attesa delle necessarie verifiche, nelle more dell'adesione alla Convenzione, l'Azienda ha la assoluta necessita di assicurare precariamente la fornitura dei servizi afferenti il "*Servizio Integrato Energia 2, relativa alla gestione del calore ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale*", indispensabile all'attività di questa Azienda Ospedaliera, anche al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa;

Visto:

- che la proroga "*nell'unico caso ammesso ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs n. 50/2016, ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro*" e, conformemente all'univoco orientamento della giurisprudenza, "*è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Costituzione) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, via sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente*" (CdS n. 2882/2009 e Parere Anac AG 38/2013);
- che, in assenza di una espressa previsione di carattere generale della proroga del contratto, la giurisprudenza ha ammesso la proroga affermando che "*la legislazione vigente non consente di procedere alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica, al fine di evitare l'interruzione delle attività in atto. Dunque è legittima la proroga solo se connessa ad una nuova gara e, quindi, non può che essere posta in essere ed approvata quasi simultaneamente con l'avvio della gara medesima*" (CdS n. 2151/2011);
- che di recente il Consiglio di Stato è tornato sul carattere eccezionale della proroga tecnica, per mezzo della quale si effettua un differimento del termine finale del rapporto di appalto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario, individuando il suo fondamento unicamente in "oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova gara non imputabili alla stazione appaltante". Circa la disposizione dell'art. 106, comma 11, gli stessi giudici rilevano che "*la legge riserva la proroga tecnica a circostanze del tutto eccezionali – limitandola al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente – la cui ratio è solo quella di assicurare la continuità delle pubbliche forniture nelle more della gara. La c.d. proroga tecnica - istituto volto ad assicurare che, nelle more della nuova procedura, l'erogazione del servizio non subisca soluzioni di continuità, rappresenta un'ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali (ex multis CdS n. 1521/2017, n. 274/2018, n. 3588/2019)*";

- che la proroga c.d. “tecnica”, essendo l’unica proroga possibile in quanto *“diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara”*, per essere legittima non può durare più di sei mesi (limite di creazione giurisprudenziale fondato sulla norma di cui all’art. 23, comma 2, della Legge n. 62/2005);
- che nel periodo di differimento temporale del contratto determinato dalla proroga tecnica l’Amministrazione può disporre che l’affidatario sia tenuto – per tutta la durata della proroga – all’esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni;

Considerato:

- di non poter interrompere la fornitura del servizio energia relativo alla gestione del calore ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale di cui l’Azienda ospedaliera ancora necessita, stante le attuali condizioni climatiche con temperature al di sotto delle medie stagionali, anche perché ciò determinerebbe, altresì, un’interruzione di pubblico servizio, esponendo l’Azienda ad un comportamento penalmente rilevante;
- che la procedura per l’individuazione del nuovo contraente è stata attivata da Consip in data 28.10.2020 ed è in corso l’istruttoria con i competenti uffici dell’Azienda ospedaliera per l’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura, come sopra specificato;

Precisato:

- che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la proroga c.d. tecnica del contratto di affidamento in essere (avente già codice 8296333E8F) come da orientamento espresso dall’ANAC mediante le F.A.Q. n. A31 e A46;

Ritenuto:

- pertanto, nelle more dell’adesione alla suddetta Convenzione Consip, attualmente in corso, di procedere ad una proroga c.d. tecnica del suddetto contratto in essere in scadenza il 15.04.2021 per il tempo strettamente necessario all’adesione medesima e, comunque, per i prossimi sei mesi (dal 16.04.2021 al 15.10.2021) o minor tempo qualora l’adesione in questione avvenga antecedentemente, agli stessi prezzi, patti e condizioni;

Si attesta che:

- l’importo presunto della spesa derivante dal presente provvedimento - per il periodo 16 aprile – 15 ottobre 2021 – è pari ad €. 791.069,65, oltre IVA al 22% pari ad €. 174.035,32, e così per l’importo complessivo di **€. 965.104,97 IVA compresa** e viene finanziato nel Bilancio 2021 CdR AZ20-Q010 come di seguito specificato:

Conto Co.Ge. 260020010 rigo 070 Prenotazione Fondi n. 200010346.	€. 130.998.23
Conto Co.Ge. 470010020 rigo 009 Prenotazione Fondi n. 200010346.	€. 1.342.000.00
Conto Co.Ge. 470040020 rigo 003 Prenotazione Fondi n. 200010346.	€. 1.590.270.00
Conto Co.Ge. 470040020 rigo 004 Prenotazione Fondi n. 200010346.	€. 42.700.00

Per quanto sopra esposto e considerato,

SI PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **di disporre**, per le ragioni espresse in premessa, la c.d. proroga tecnica del contratto con l’attuale Fornitore Società Engie Servizi SpA per l’esecuzione del *“Servizio Integrato Energia 2”* relativo alla *“gestione del calore ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale”* per il tempo strettamente necessario all’adesione medesima e,

comunque, per i prossimi sei mesi (dal 16.04.2021 al 15.10.2021) o minor tempo qualora l'adesione in questione avvenga antecedentemente, agli stessi prezzi, patti e condizioni;

2) **di dare atto** che l'importo della spesa derivante dal presente provvedimento - per il periodo 16 aprile – 15 ottobre 2021 – è pari ad €. 791.069,65, oltre IVA al 22% pari ad €. 174.035,32, e così per l'importo complessivo di €. **965.104,97 IVA compresa** e viene finanziato nel Bilancio 2021 CdR AZ20-Q010 come di seguito specificato:

Conto Co.Ge. 260020010 rigo 070 Prenotazione Fondi n. 200010346.	€.	130.998.23
Conto Co.Ge. 470010020 rigo 009 Prenotazione Fondi n. 200010346.	€.	1.342.000.00
Conto Co.Ge. 470040020 rigo 003 Prenotazione Fondi n. 200010346.	€.	1.590.270.00
Conto Co.Ge. 470040020 rigo 004 Prenotazione Fondi n. 200010346.	€.	42.700.00

4) **di confermare**, l'incarico di responsabile unico del procedimento ex art. 31 del D.lgs n. 50/2016 al P.I. David Allegretti e di Direttore dell'esecuzione del contratto a Sergio Capitoli, entrambi in servizio presso la S.C. Tecnico Patrimoniale, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

L'Istruttore
D.ssa Alessandra Cresta

Il Responsabile Unico del Procedimento
Per. Ind. David Allegretti

S.C. TECNICOPATRIMONIALE
IL DIRIGENTE f.f.
Ing. Gianluca Bandini